

# CRAL DI REGIONE LOMBARDIA

## BOZZA FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

della società \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_ - Partita I.V.A.: \_\_\_\_\_

prende atto che la concessione del servizio richiesto è vincolato dalle seguenti condizioni che dichiara di accettare integralmente.

### ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente foglio patti e condizioni disciplina l'affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 176 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde, snack, merende e altri generi alimentari, mediante l'installazione, la gestione, la manutenzione e il rifornimento di n. 219 distributori automatici da collocarsi presso le aree break delle sedi istituzionali di Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale, il tutto come meglio dettagliato nella scheda tecnica e relativo allegato "Specifiche tecniche".

La concessione comprende:

- fornitura, trasporto, installazione e messa in esercizio dei distributori;
- gestione operativa del servizio;
- rifornimento dei prodotti;
- pulizia e sanificazione;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- rimozione dei distributori e ripristino degli spazi al termine del servizio.

Inoltre l'aggiudicatario dovrà installare n. 60 dispenser di acqua naturale e frizzante erogata gratuitamente presso le aree break indicate.

Il servizio è destinato ai dipendenti, collaboratori, utenti e ospiti di Regione Lombardia (Giunta, Consiglio nonché ARPA, Aria S.p.A. e AREU) e del CRAL.

Con la stipula del foglio patti e condizioni il Concessionario si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Cral circolo ricreativo aziendale fra i lavoratori dipendenti della Regione Lombardia (di seguito CRAL di Regione Lombardia) a fornire il servizio, tutto come meglio specificato nella scheda tecnica ed al relativo allegato "Specifiche tecniche".

La presente concessione è soggetta alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008. Gli oneri per la sicurezza da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a 500,00.

## **ARTICOLO 2 - DURATA, DECORRENZA E VALORE CONCESSIONE**

La concessione ha una durata di anni cinque (5) decorrenti dalla data di sottoscrizione del foglio patti e condizioni. La consegna dei distributori e dispenser dovrà avvenire entro i successivi 60 giorni secondo il piano di consegna concordato con il CRAL di Regione Lombardia.

Il valore della concessione è di € 2.463.985,00 IVA esclusa.

Il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, non superiore a 3 mesi e per l'importo di €123.199,25. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

E' altresì prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso.

Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a €. 500,00 come da DUVRI allegato.

## **ARTICOLO 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Per la descrizione delle attività e le modalità di esecuzione si rinvia alla scheda tecnica e relativo allegato "*Specifiche tecniche*".

## **ARTICOLO 4 – CANONE DI CONCESSIONE**

Il canone è riconosciuto per tutte i 219 distributori, indipendentemente dal periodo di fermo per eventuali guasti.

Il canone unico di partenza è riportato nella tabella "Piano economico".

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi di ogni attività necessaria alla prestazione del Servizio.

Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Concessionario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, facendosi carico il Concessionario di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Concessionario medesimo dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

## **ARTICOLO 5 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Con la sottoscrizione del *foglio patti e condizioni*, il Concessionario assume **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

In particolare, il *Concessionario* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente concessione, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

A tal fine, il *Concessionario* si impegna a comunicare **tempestivamente**, prima dell'aggiudicazione definitiva, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non via esclusiva, alla concessione nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente; la mancata comunicazione impedisce di procedere all'aggiudicazione definitiva.

Il *Concessionario* inoltre:

- a. si impegna a comunicare al CRAL di Regione Lombardia entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al contratto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- b. ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al contratto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, pena la nullità assoluta del contratto medesimo.

Ciascuna fattura emessa dal CRAL riporterà:

- il Codice Identificativo Gara (CIG) **BC37E491E9** che dovrà essere riportato nei bonifici che verranno effettuati dal *Concessionario* a favore del CRAL di Regione Lombardia;
- il numero e la data del decreto di affidamento.....;
- il mese di riferimento.

## **ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO**

Sono a carico del *Concessionario* tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei *Servizi del Contratto*, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il *Concessionario* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne il CRAL di Regione Lombardia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel *Capitolato Tecnico* e nell'*Offerta Tecnica*.

Il *Concessionario* si obbliga:

- **ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, a provvedere al pagamento dei propri subfornitori nel termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura salvo eventuali diversi espliciti accordi tra le parti**, a tal fine il *Concessionario* si impegna a produrre mensilmente idonea dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti il rispetto dei termini sopraindicati e, su richiesta del RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento.
- a *manlevare* e tenere indenne il CRAL di Regione Lombardia dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del *Contratto*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- a *predisporre* tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire al CRAL di Regione Lombardia di monitorare la conformità dei Servizi alle prescrizioni contrattuali;

- a *comunicare* tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del *Contratto*, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Il *Concessionario* si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del *Concessionario* verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Amministrazione dovranno essere eseguite:

- senza interferire nel normale lavoro dei locali, definendo con l'Amministrazione le modalità ed i tempi di intervento;
- nella consapevolezza che i locali della medesima amministrazione continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

Il *Concessionario* si obbliga a consentire al CRAL di Regione Lombardia di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel *Capitolato Tecnico* e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico del *Concessionario*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Concessionario* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del CRAL di Regione Lombardia, assumendosene il medesimo *Concessionario* ogni relativa alea.

## **ARTICOLO 7 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'ente concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappalto è consentito, previa autorizzazione del CRAL di Regione Lombardia, alle seguenti condizioni:

- in sede di offerta devono essere indicati i servizi o le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- i contratti di subappalto sono stipulati in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese, salvo diversa soglia indicata dall'operatore economico nella propria offerta;
- il concessionario deve inoltrare, ai fini dell'autorizzazione al subappalto, copia del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'esecuzione delle relative attività unitamente alla autocertificazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del D.Lgs. n. 36/2023;
- alla copia autentica del contratto di cui al precedente punto deve essere allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio.

Il CRAL Regione Lombardia rilascia l'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta.

Si precisa, inoltre, che:

- prima dell'inizio delle attività il concessionario e il subappaltatore trasmettono al CRAL la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali:

- il concessionario è, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi nonché degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Resta inteso che:

- **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni sono assunti dal Concessionario anche nei confronti di eventuali subappaltatori;
- nel contratto di subappalto dovrà essere inserita apposita clausola che prevede il rispetto degli obblighi previsti dal Patto di integrità di cui al precedente articolo 11.

Salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

## **ARTICOLO 8 - INADEMPIENZE, PENALI E RISOLUZIONE**

Il CRAL di Regione Lombardia procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, il CRAL di Regione Lombardia procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite Posta elettronica certificata intimando al fornitore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di **5** giorni.

Il contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via PEC entro il termine perentorio di **2** giorni dalla formale contestazione.

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle **seguenti penali**:

- Carenze qualitative nell'esecuzione da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.000,00;
- In caso di ritardi fino a 5 giorni nell'esecuzione rispetto alla tempistica concordata secondo quanto previsto nella scheda tecnica e relativo allegato: tra lo 0,1 per mille e lo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- In caso di inadempienze o ritardi superiori ai 5 giorni: da un minimo di euro 1.500,00 a un massimo di euro 5.000,00 fatta salva la possibilità per il CRAL di Regione Lombardia di rivalersi anche per altre vie e di risolvere anticipatamente il contratto;
- una penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti nella sezione "Condizioni di esecuzione" della scheda tecnica.

L'ammontare delle penali non può comunque superare il 10 per cento dell'ammontare contrattuale; il CRAL di Regione Lombardia si riserva in ogni caso la possibilità di risolvere il contratto.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, il CRAL di Regione Lombardia potrà rivalersi sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente al CRAL di Regione Lombardia via pec.

È facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il contratto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) qualora siano già state applicate n. 5 penali;
- b) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- c) mancato pagamento del canone;
- d) danno all'immagine del CRAL di Regione Lombardia;
- e) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- g) violazione del Codice di Comportamento approvato con d.g.r. n. n. 6062 del 29.12.2016 così come modificato e integrato con d.g.r. n. 2211 del 22.04.2024;
- h) violazione degli adempimenti previsti in caso di subappalto;
- i) pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti.

## **ARTICOLO 9 - RECESSO**

E' facoltà del CRAL di Regione Lombardia recedere dal contratto in qualunque momento, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio al concessionario di apposita comunicazione a mezzo pec la quale dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della data del recesso.

Trova applicazione l'art. 190 del Dlgs. 36/2023.

## **ARTICOLO 10 - RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

Con la stipula del *Contratto*, il *Concessionario* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Concessionario* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Il *Concessionario* si obbliga a manlevare e tenere indenne il CRAL di Regione Lombardia, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, il *Concessionario* dichiara di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del *Contratto*.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, l'Affidatario dovrà stipulare - se non già in possesso - apposita polizza di assicurazione con primaria Compagnia operante sul mercato assicurativo di riferimento, per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli eventuali danni di qualsiasi natura cagionati a terzi, compreso il CRAL di Regione Lombardia, a garanzia dei rischi connessi alla concessione.

La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del *Contratto* e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto *Contratto*.

IL CRAL di Regione Lombardia procederà a visionare, preventivamente alla stipula del contratto, la copia integrale della polizza; il massimale per sinistro della garanzia RCT non dovrà essere inferiore a **€ 3.500.000,00**.

La Sezione della RC verso i terzi dovrà prevedere, fra le varie estensioni di garanzia, anche la garanzia dei danni da incendio.

Resta comunque ferma la totale responsabilità della ditta riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli aventi causa.

Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.

## **ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il concessionario si obbliga, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali ), del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018, dei Provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, a garantire che il trattamento dei dati personali che scaturisce dallo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, dell'identità personale e del diritto alla protezione dei dati personali.

In particolare, la sopracitata normativa vigente impone al concessionario i seguenti obblighi in materia di protezione dei dati personali:

### **11.1. Obblighi di carattere organizzativo**

Il concessionario, per quanto di competenza ed ai sensi del Regolamento UE 2016/679, verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali dal Titolare del trattamento, CRAL di Regione Lombardia.

Qualora il concessionario, Responsabile del trattamento, intenda avvalersi di Subfornitori, ove consentito, per l'adempimento dei contenuti contrattuali oggetto della Gara che prevedono un trattamento di dati, è tenuto a comunicare al CRAL di Regione Lombardia entro il termine di 15 giorni, la denominazione di tali Subfornitori e i trattamenti delegati per l'opportuna nomina a Responsabile.

Il Responsabile nominato, inoltre, procede ad individuare, nominare ed istruire:

- i "soggetti preposti al trattamento", ovvero i soggetti (persone fisiche) che svolgono le attività di trattamento dei dati personali oggetto della presente fornitura;
- nel caso i dati siano gestiti tramite piattaforma informatica: gli "Amministratori di Sistema", ovvero i soggetti preposti a tale funzione o loro equiparati, sia che questi operino presso la propria sede per le attività correlate alla fornitura oggetto della presente Gara.

Il CRAL di Regione Lombardia si riserva di chiedere in qualunque momento alla società aggiudicataria e/o ai suoi Subfornitori l'elenco aggiornato delle persone fisiche preposte al trattamento dei dati personali e gli Amministratori di Sistema.

### **11.2. Obblighi relativi alle misure di sicurezza**

Come previsto dall'art. 25 Reg. UE 2016/679, deve essere adottato un approccio basato sulla *Privacy by Design* e *by Default* che prevede l'adozione di misure di sicurezza a tutela di tutto il ciclo di vita del trattamento dei dati personali.

Il concessionario e/o tutti gli eventuali Subfornitori ai sensi dell'art. 32 Reg. UE 2016/679 si impegnano a mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure non sono definite puntualmente dalla normativa ma, in armonia con il principio di "*accountability*", devono essere preventivamente concordate con il Titolare, CRAL di Regione Lombardia, attraverso opportune attività di analisi e verifica dei trattamenti e dei potenziali impatti in termini di privacy, in funzione del rischio che il trattamento dei dati comporta per i soggetti interessati. Il concessionario dovrà

pertanto garantire il rispetto di tali misure di sicurezza identificate come necessarie ed opportune.

Oltre all'applicazione delle misure di sicurezza, il trattamento dei dati personali, da parte del concessionario o Subfornitore, dovrà sempre ispirarsi al rispetto dei principi generali del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018, e quindi avvenire in modo lecito e secondo correttezza, valutando la pertinenza, la completezza e la non eccedenza dei dati rispetto alle finalità dei trattamenti in funzione delle attività assegnate.

### **11.3. Obblighi derivanti dal Provvedimento sugli Amministratori di Sistema e s.m.i.**

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito con il Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 e s.m.i. specifiche misure di sicurezza e di verifica relativamente alle attività svolte da parte degli Amministratori di Sistema sui sistemi da loro gestiti. Il concessionario è tenuto ad implementare le misure previste dal citato Provvedimento nell'ambito oggetto del contratto.

Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente le nomine degli amministratori di sistema tramite apposita comunicazione via PEC al CRAL di Regione Lombardia.

### **11.4. Obblighi relativi alle violazioni dei dati personali**

Il concessionario dovrà comunicare senza ritardo al CRAL di Regione Lombardia ogni violazione dei dati o incidente informatico con un impatto significativo sui dati personali contenuti nelle banche dati, secondo le procedure previste da CRAL di Regione Lombardia nel rispetto di quanto disposto dall'art. 33 Reg. UE 2016/679. Tali procedure potranno essere messe a disposizione del concessionario al fine di potersi attenere alle stesse.

### **11.5. Obblighi di Assistenza e collaborazione**

Il concessionario e/o il Subfornitore dovranno assistere il CRAL di Regione Lombardia nell'ipotesi di esercizio dei diritti da parte degli Interessati al trattamento dei dati, collaborando al fine di dar seguito alle eventuali richieste di accesso, rettifica, cancellazione, portabilità, opposizione da questi ultimi inoltrate.

Il concessionario e/o il Subfornitore dovranno inoltre fornire la massima collaborazione al CRAL di Regione Lombardia nelle attività di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) previste dall'art. 35 Reg. UE 2016/679.

## **ARTICOLO 12 -CONTROVERSIE**

Le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine alla validità, all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Contratto è competente il Foro di Milano.

## **ARTICOLO 13 -PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI REGIONALI E CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il "Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali" approvato con D.G.R. XII/3599 del 16/12/2024 e recepito dal CRAL di Regione Lombardia nel direttivo del 24/06/2026 costituisce parte integrante del presente Contratto al quale viene allegato.

Il personale dipendente ed i collaboratori del concessionario sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel "*Codice di comportamento per il personale della Giunta Regionale della Regione Lombardia*", approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016, così come modificato e integrato con d.g.r. n. 2211 del 22.04.2024 e pubblicato sul sito internet



[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it). Sezione Amministrazione Trasparente, Atti Generali, Sotto-sezione "Codice disciplinare e di condotta".

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### **ARTICOLO 14 - CAUZIONE DEFINITIVA**

Il concessionario dovrà costituire una cauzione definitiva per l'esecuzione del presente Contratto, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, per un importo pari al 5% (cinque per cento) del valore della concessione.

La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dell'aggiudicazione. La cauzione definitiva potrà altresì essere incamerata, in fase di esecuzione del contratto, per comportamenti in violazione del Patto di Integrità, come espressamente previsto all'art. 5, comma 2, lett. B) del medesimo Patto di Integrità.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economie e delle finanze.

La fidejussione dovrà:

- essere incondizionata;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- prevedere espressamente la sua operatività su semplice richiesta scritta del CRAL di Regione Lombardia entro 15 giorni dalla richiesta stessa.

La cauzione definitiva deve essere costituita a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, ivi inclusa l'applicazione ed il pagamento delle penali; la stessa verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito, con le modalità e la tempistica di cui all'art. 117, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **ARTICOLO 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dati è disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 il Titolare del trattamento dati personali è il CRAL di Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 d.lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

Ai sensi dell'art. 28 del reg. n. 679/2016 il concessionario è individuato quale responsabile del trattamento dati.

#### **ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DI SICUREZZA CONNESSI AL CONTRATTO**

Il presente affidamento è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

Gli oneri per la sicurezza da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a ..... come da DUVRI allegato.

#### **ARTICOLO 17 - REVISIONE DEL CANONE CONCESSIONARIO E DEI PREZZI ALL'UTENZA**

Il canone concessionario è soggetto ad adeguamento ISTAT FOI dal secondo anno.

I prezzi all'utenza resteranno invariati per i primi 24 mesi; è ammessa revisione annuale, su richiesta motivata del Concessionario, mediante applicazione dell'indice ISTAT FOI.

#### **ARTICOLO 18 - RISOLUZIONE AUTOMATICA**

Si dà atto che tutti i controlli sui requisiti di cui agli artt. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 sono stati attivati e hanno dato esito positivo ad eccezione di ..... **(precisare)**, non ancora pervenuto alla data di sottoscrizione del presente Foglio patti e condizioni e si dà atto altresì che qualora l'esito di tale controllo sia negativo, il contratto si considererà risolto di diritto.

#### **ARTICOLO 19 – IMPOSTA DI BOLLO**

Come previsto dall'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato I.4 il concessionario provvede al versamento dell'imposta di bollo al momento della sottoscrizione del foglio patti e condizioni in misura pari a € .....

L'imposta è versata con le modalità telematiche di versamento stabilite con provvedimento n. 240013 del 28.06.2023 del direttore dell'Agenzia delle Entrate e risoluzione n. 37/E del 28.06.2023.

Data, .....